



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'  
DELL'UMBRIA**

**Servizio Servizi innovativi alle imprese**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 4244 DEL 18/06/2015**

**OGGETTO:** POR FESR 2007-2013 - Asse I - Attività b1. D.G.R. n.719 del 28/05/2015. Annullamento in autotutela del procedimento relativo al Bando TIC Basic III call approvato con D.D. n. 668/2015 e smi.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26/06/2014;

**Visto** il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 24/12/2013;

**Visto** il POR-FESR 2007-2013 per la Regione Umbria – approvato con Decisione C(2007)

4621 del 4/10/2007 della Commissione europea – Asse I e s.m.i.;

**Vista** la D.G.R. del 16 settembre 2008 n. 1162, avente ad oggetto: “POR FESR 2007-2013 Regione Umbria – Adozione dello Strumento di Attuazione Regionale (SAR)” e s.m.i.;

**Visto** più in particolare il contenuto dell’Attività 1.2.1 *Sostegno alla diffusione TIC nelle PMI* che ha per obiettivo la “promozione dell’accesso alle TIC”, da realizzare attraverso il sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI;

**Vista** la L.R. 23/12/2008, n. 25 recante “*Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale*”;

**Vista** la DGR del 1° dicembre 2014, n. 1563 ad oggetto: “A pprovazione Piano annuale per la crescita, l’innovazione e la competitività del sistema produttivo regionale” ed in particolare, nell’ambito dell’Asse II, la misura 2.4 - *Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione*;

**Vista** la D.G.R. 9 febbraio 2015, n. 137 ad oggetto: “POR FESR 2007-2013 - Asse I – Attività b1 *Sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI* - Bando TIC Basic III call. Approvazione scheda descrittiva.” con la quale è stato deliberato, tra quant’altro:

- di disporre l’emanazione del **Bando TIC Basic III call**, per la concessione di contributi alle PMI che realizzano progetti TIC in determinate aree di intervento specificatamente preindividuate;
- di stabilire che la **procedura di selezione** da utilizzarsi per tale bando fosse **di tipo valutativo a sportello**, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 123/98 e s.m.i.;
- di approvare la **scheda descrittiva** del Bando suddetto contenente le linee guida, il dettaglio dei criteri di valutazione e delle soglie di complessità, nonché gli ulteriori elementi cardine di cui tener conto nella stesura definitiva del Bando TIC Basic III call;
- di dare atto che la dotazione finanziaria del provvedimento in oggetto ammontava ad **€ 600.000,00** a valere sulle risorse di cui al Cap. 6704 del bilancio regionale relativo a fondi POR FESR 2007-2013 – Asse I - attività b1;
- di consentire, mediante il sistema di ricezione telematica la presentazione di richieste di contributo fino ad un ammontare pari al 130% dello stanziamento disponibile, in modo da creare un overbooking di progetti, da istruire nel caso si fossero generate economie dall’istruttoria delle domande pervenute a valere sulla dotazione del bando;
- di incaricare il Dirigente del Servizio *Servizi innovativi alle imprese*, competente per materia, di provvedere alla stesura del bando in oggetto nonché a tutti gli adempimenti a ciò conseguenti e/o collegati;

**Vista** la D.D. n. 668 del 16/02/2015, avente ad oggetto: “POR FESR 2007-2013. Asse I. Attività b1. Approvazione Bando TIC Basic III call per la concessione di contributi per l’introduzione e la diffusione delle TIC nelle PMI.”, pubblicata sul S.O. n. 5 al BUR Serie Generale n. 11 del 25 febbraio 2015;

**Vista** la successiva D.D. n. 1455 del 16/03/2015, avente ad oggetto: “POR FESR 2007-2013 - Asse I - attività b1. Bando TIC Basic – III call approvato con D.D. n. 668 del 16/02/2015. Proroga termini di compilazione e presentazione delle domande.”, pubblicata sul BUR Serie Generale n. 15 del 18 marzo 2015;

**Considerato** che, in base all’articolo 7 del Bando suddetto:

1. la compilazione e presentazione delle domande doveva essere effettuata a partire dalle ore 10:00 dell’8 aprile 2015 utilizzando esclusivamente il servizio on line “TIC Basic – III Call” del portale SMG (<http://ticbasic-iiicall.smg.regione.umbria.it>) gestito dalla società in house Umbria Digitale;
2. lo stesso sistema, avrebbe attribuito a ciascuna richiesta un numero progressivo in base alla data e all’ora di validazione della domanda stessa, per indicarne l’ordine cronologico di presentazione;
3. l’istruttoria e la valutazione delle domande pervenute sarebbe stata effettuata seguendo l’ordine cronologico così assegnato;

4. il sistema di ricezione telematica avrebbe accettato richieste fino ad un ammontare pari al 130% delle risorse disponibili;
5. le richieste pervenute dopo l'esaurimento delle somme disponibili (€ 600.000,00) sarebbero state esaminate, ed eventualmente ammesse a finanziamento, solo nel caso si fossero generate economie dall'istruttoria delle prime;

**Considerato** inoltre che il sistema al momento della validazione della domanda restituiva in tempo reale, oltre al numero progressivo, anche l'informazione circa il fatto che le risorse prenotate facessero parte della dotazione finanziaria del Bando ovvero della quota di overbooking;

**Dato atto** che, come previsto dal bando, il giorno 8 aprile alle ore 10:00 è stato aperto l'accesso al portale ai potenziali beneficiari per la compilazione delle domande di ammissione a finanziamento e la conseguente prenotazione dei fondi;

**Rilevato** che durante il periodo di apertura della suddetta procedura sono pervenute all'helpdesk di Umbria Digitale e al Servizio competente numerose segnalazioni, da parte degli utenti accreditati alla procedura stessa, circa malfunzionamenti del portale consistenti, secondo quanto riferito, in messaggi di errore generici restituiti ai tentativi di accesso alla procedura ovvero al momento del salvataggio dei dati inseriti;

**Dato atto**, altresì, che il sistema di ricezione, come previsto dal citato art. 7 del bando, ha accettato:

- n. 56 domande per la somma complessiva di € 600.000,00 pari alla disponibilità del Bando, l'ultima delle quali è stata inviata informaticamente alle ore 10:40:33;
- n. 18 domande a titolo di overbooking per l'ulteriore somma di € 180.000,00, l'istruttoria delle quali, in ordine di presentazione, sarebbe stata subordinata al verificarsi di economie per le prime 56;

e che l'ultima domanda risulta inviata informaticamente alle ore 10:42:36;

**Vista** la nota prot. n. 50357 dell'8/04/2015, inviata tramite PEC al Direttore di Umbria Digitale, con la quale il Servizio competente ha richiesto una relazione tecnica che, oltre a chiarire le cause dei malfunzionamenti segnalati, definisse le conseguenze per gli utenti in termini di parità di accesso al portale e quindi agli stanziamenti previsti;

**Dato atto** che lo stesso giorno, in attesa dei chiarimenti tecnici circa i suddetti segnalati malfunzionamenti del portale, e nelle more dell'assunzione di eventuali determinazioni in merito, è stata disposta dal Servizio citato, con D.D. n. 2077 dell'8/04/2015, la sospensione delle procedure di attuazione del Bando medesimo dandone comunicazione sia mediante PEC individuali inviate a tutte le 74 imprese che hanno completato l'iter di presentazione della domanda, sia con la pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet regionale;

**Considerato** che la Giunta regionale, avendo preso atto della complessità tecnica e giuridica della vicenda, con D.G.R. del 14 aprile 2015, n. 504, ha istituito un Gruppo di Lavoro composto da personale regionale competente nelle materie giuridiche, amministrative e tecniche informatiche incaricandolo di:

- a) esaminare il contenuto della relazione tecnica redatta dal gestore del portale Umbria Digitale circa i malfunzionamenti segnalati;
- b) individuare le diverse soluzioni percorribili e valutarne le conseguenze da un punto di vista giuridico-amministrativo;
- c) valutare e fornire indicazioni circa l'opportunità o meno di riaprire una nuova sessione con le medesime modalità e i medesimi strumenti;
- d) riferire alla Giunta per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

**Vista** la relazione tecnica di dettaglio fornita da Umbria Digitale con PEC prot. n. 56132 del 21/04/2015, nonché le successive integrazioni della stessa, fornite con PEC prot. n. 61833 del 29/04/2015, su specifica richiesta del Gruppo di Lavoro;

**Visti** i verbali delle sedute del Gruppo di Lavoro tenutesi il 22/04/2015 ed il 04/05/2015;

**Vista** la successiva D.G.R. dell'11 maggio 2015, n. 626 con la quale, a seguito dell'analisi svolta dal suddetto Gruppo di Lavoro, la Giunta regionale ha richiesto *“un ulteriore approfondimento istruttorio circa l'ipotesi di confermare le risultanze del Bando in oggetto”*;

**Visto** il verbale dell'ulteriore seduta del Gruppo di Lavoro tenutasi il 15/05/2015;

**Vista** infine la D.G.R. del 28 maggio 2015, n. 719 con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'approfondimento svolto dal Gruppo di Lavoro, incarica il Dirigente del Servizio competente di annullare la procedura relativa al bando TIC Basic III call e rinvia a successivo atto deliberativo l'individuazione delle fonti di finanziamento necessarie per la riapertura del Bando e delle modalità attuative da applicarsi allo stesso;

**Considerato** che dalle citate D.G.R. nn. 504/2015, 626/2015 e 719/2015 e dalla documentazione ad esse allegata, emergono in particolare i seguenti elementi tecnici di valutazione dei fatti:

- a) dalla citata relazione tecnica redatta da Umbria Digitale emerge che si è effettivamente verificato un malfunzionamento del servizio on line di compilazione e presentazione delle domande di ammissione a valere sul bando TIC Basic III call, localizzabile a livello del router di frontiera;
- b) tale malfunzionamento dell'apparato di rete, pur non determinando l'impossibilità assoluta di accedere telematicamente alla procedura, ha di fatto, causato un grave degrado delle prestazioni del sistema con una significativa riduzione di performance, concretizzatosi in una ridotta capacità di servire le richieste degli utenti;
- c) il suddetto malfunzionamento ha interessato tutti gli utenti e si è manifestato sugli stessi in maniera differenziata, producendo cioè effetti diversi, a seconda della fase di operatività in cui ciascuno di essi poteva trovarsi: fase di richiesta di accesso al portale, fase di compilazione/memorizzazione delle varie form, fase di invio finale della domanda;
- d) al fine di risolvere il malfunzionamento le strutture di Umbria Digitale hanno deciso di riavviare il router in questione, attività che si è svolta dalle ore 10:26:23 alle ore 10:29:15; in tale lasso di tempo nessun utente poteva connettersi mentre gli utenti che erano già connessi prima delle 10:26:23 non hanno potuto operare fino alle 10:29:15, orario dal quale hanno avuto la possibilità di riprendere le operazioni di salvataggio senza doversi connettere nuovamente;
- e) né gli utenti né il Servizio regionale competente sono stati in alcun modo messi a conoscenza dell'interruzione del servizio e del suo successivo ripristino;

**Valutato** che:

- si è verificata una vera e propria interruzione del servizio di compilazione e presentazione delle domande di ammissione a valere sul bando TIC Basic III call - senza peraltro che di tale interruzione sia stata data alcuna comunicazione, preventiva o successiva, agli utenti – e che pertanto, di fatto, non può dirsi garantita la parità di accesso alla suddetta procedura a tutti gli aspiranti beneficiari;
- il malfunzionamento del sistema telematico ha provocato una lesione del principio di affidamento del corretto svolgimento della procedura da parte del privato operatore economico, nonché quello della massima partecipazione dei contraenti alla gara;
- lo stesso malfunzionamento ha determinato un vizio sostanziale, non sanabile, nella procedura di acquisizione delle domande di ammissione a contributo con la conseguente impossibilità per il Responsabile del procedimento di attestare la regolarità amministrativa dello stesso in sede di concessione dei contributi;

**Richiamato** il cosiddetto principio di necessità dell'aiuto, sancito dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014, in base al quale, per garantire che gli aiuti siano necessari ed abbiano un reale effetto di incentivazione, si stabilisce che l'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività incentivata debba avvenire dopo la presentazione della domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato;

**Atteso** che tale principio si sostanzia nel destinare gli aiuti comunitari, di cui al predetto Regolamento 651/2014, alla realizzazione di progetti che il beneficiario non avvierebbe in caso di mancanza dell'aiuto stesso;

**Considerato** pertanto che, anche nell'interesse dei potenziali beneficiari di aiuti comunitari, sia fondamentale garantire il corretto svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione ed erogazione degli stessi;

**Rilevato** che in ottemperanza al richiamato principio di necessità dell'aiuto, il bando all'art. 4, comma 5, prevede espressamente che: *“Tutte le spese, ai fini dell'ammissibilità, dovranno riferirsi ad interventi avviati e interamente fatturati dopo la data di presentazione della domanda di contributo.”*;

**Dato atto** che le 56 imprese che hanno completato la procedura telematica e presentato domanda di ammissione ai benefici a valere sulle risorse stanziare, vantano solo un'aspettativa giuridica, essendo ancora la procedura in una fase endoprocedimentale e che l'Amministrazione, ricevute le segnalazioni di malfunzionamento, ha tempestivamente sospeso in via cautelativa il procedimento, con la richiamata D.D. n. 2077/2015, comunicata a tutte le n. 56 imprese;

**Tenuto conto**, peraltro *“che se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (CdS n. 481/2013).*

**Valutato** dunque che l'amministrazione regionale, nel caso in cui si accerti, come nella presente fattispecie, che la procedura di accesso è stata irregolare, non essendo stata garantita la parità di partecipazione a causa delle anomalie riscontrate nel sistema informatico durante la fase di acquisizione delle domande, ha il dovere di disporre l'annullamento in autotutela della procedura irregolare;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere all'annullamento in autotutela del procedimento stesso e alla conseguente decadenza di tutte le domande presentate;

**Preso atto** infine che la Giunta regionale con D.G.R. n. 719/2015, ha subordinato la riapertura del Bando TIC Basic all'individuazione delle risorse necessarie da effettuarsi con successivo atto deliberativo;

**Visto** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

**Vista** la legge regionale n. 7 del 30 marzo 2015 di approvazione del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017;

**Vista** la d.g.r. n. 466 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto: *“Approvazione Bilancio di direzione 2015-2017, ai sensi dell'art. 50, l.r. n. 13 del 28/02/2000 e Bilancio finanziario gestionale 2015-2017 di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”*;

**Vista** la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di procedere, in esecuzione della D.G.R. del 28 maggio 2015, n. 719 e per la motivazione esposta in premessa, all'annullamento in autotutela del procedimento relativo al Bando TIC Basic III call - approvato con D.D. n. 668/2015 - e alla conseguente decadenza di tutte le domande presentate;
2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il presente provvedimento;
3. di comunicare il contenuto del presente provvedimento alle imprese che hanno presentato domanda di ammissione a contributo a valere sul bando richiamato;

4. di conservare agli atti, su opportuno supporto informatico, la documentazione relativa alle domande presentate;
5. di rinviare, come previsto dalla richiamata D.G.R. n. 719/2015, a successivo atto la riapertura del Bando TIC Basic in base alle deliberazioni che la Giunta regionale assumerà in merito;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 18/06/2015

L'Istruttore

Melissa Paoletti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/06/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Melissa Paoletti

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/06/2015

Il Dirigente

Edoardo Pompo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2